

per fare una chiesa, supponiamo, o per qualche altra opera meno utile, di un altro fondo di 250 mila lire.

Ora, se non vi sono fondi disponibili per tutte le richieste, ammetterà quella di 750 mila lire e non l'altra, per un'opera meno utile, di 250 mila lire.

Quindi, evidentemente le amministrazioni delle Casse locali, allora quando hanno avuto i fondi disponibili in questa guisa, li spenderanno a seconda delle disposizioni che saranno venute dal Ministero. Del resto, io credo che qui noi ci siamo fatto un caso gravissimo di una cosa che si riduce a nulla.

Egli è palese che quando queste Casse speciali fanno siffatte domande, e queste sono in parte accolte, cioè le Casse ricevono dei fondi per soddisfare ad una parte più o meno grande di esse, non è neppure lecita la domanda che si potrebbe fare in linea di diritto, ma che in fatto non ha fondamento, se cioè queste amministrazioni chiedano quei fondi veramente per quei prestiti che avranno indicati nella nota trasmessa al Ministero, che avranno formato oggetto della corrispondenza col medesimo, ovvero si potranno anche impiegare in altri mezzi.

Quindi è che il Ministero con quest'interpretazione accetta pienamente l'articolo quale è stato redatto testè dalla Commissione, e a cui si è anche associato l'onorevole deputato Restelli.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

*(Sirtori ed altri deputati chiedono di parlare.)*

**PRESIDENTE.** Permettano. Se si continua, sono ancora iscritti i deputati Pisanelli, Sanguinetti e Pessina..

*Voci.* Ai voti!

**SANGUINETTI.** Per una dichiarazione ho diritto di avere la parola. *(Rumori)*

**SIRTORI.** Domando la parola per proporre un sottoemendamento.

**PRESIDENTE.** Per un sotto-emendamento il deputato Sirtori ha facoltà di parlare.

**SIRTORI.** Io propongo che all'emendamento presentato dall'onorevole Restelli, là dove è detto: " nei limiti dei fondi speciali e dei fondi assegnati „ ecc., si aggiunga: " e nei limiti delle domande di cui all'articolo 20. „

Faccio tale proposta perchè mi pare che senza di questa la Camera annullerebbe intieramente l'articolo 20, si metterebbe in contraddizione colla sua propria votazione, e soprattutto sembrami che non si possa accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Restelli senza sconvolgere intieramente l'economia della legge.

Faccio riflettere poi che in questo sotto emendamento si fa ragione anche alle serie considerazioni esposte dall'onorevole Restelli, perchè la responsabilità vera della deliberazione del prestito rimane sempre all'amministrazione locale, inquantochè essa, dopochè il Ministero ha vista ed approvata la proposta, resta sempre libera d'accordare sì o no il prestito, ma non può uscire dal prospetto della proposta da lei stessa fatta al Ministero.

Parmi che queste ragioni siano tanto evidenti, che io spero che la Camera non esiterà ad accettare il mio sotto-emendamento.

**PISANELLI.** Quanto a me, signori, veggio che il concetto non è ancora abbastanza chiarito. Le amministrazioni locali per fare un prestito hanno bisogno della autorizzazione del ministro delle finanze sì o no?

Il Ministero e la Commissione pare che ora siano venuti in quest'intelligenza, che cioè le amministrazioni siano vincolate dalle proposte fatte e inviate al ministro, e che la visione che il ministro ha di queste proposte porti un obbligo all'amministrazione locale di non dipartirsi dalle proposte medesime. Ciò si ridurrebbe ad un'autorizzazione data dal ministro per ogni atto che volesse fare l'amministrazione locale, e un'autorizzazione data dal ministro non farebbe in conseguenza altro che riprodurre il sistema che noi combattiamo. Le parole dell'articolo della Commissione non ripetono questo concetto, ma questo concetto è improntato nell'articolo dalla dichiarazione fatta dai ministri dei lavori pubblici e delle finanze.

Ora noi diciamo: la legge stessa, nell'articolo 18, commette alla disposizione dell'amministrazione locale i fondi speciali. Io prego la Camera di udire le parole con cui questo concetto è espresso nell'articolo 18:

" I fondi a disposizione dei Consigli di amministrazione delle casse sono, „ ecc.

La legge stessa con un articolo da noi votato dà libera disposizione alle amministrazioni locali di quei fondi che sono speciali.

*Una voce.* È il 24. *(Interruzioni)*

**PISANELLI.** Domando perdono. Di che si tratta? Si tratta della quota di fondo comune che il Ministero assegna; certamente questa quota non può essere che determinata dal ministro, perchè egli ha, mercè, gli specchi di cui ragiona l'articolo 20, la conoscenza piena dei bisogni locali e dell'eccedenza di fondi che sono in ciascuna amministrazione locale. Ma una volta assegnata all'amministrazione di una Cassa una quota di questo fondo comune, questa quota deve necessariamente ricadere a disposizione dell'amministrazione medesima, così e non altrimenti, come i fondi speciali.

Che cosa noi vogliamo per l'amministrazione locale? Vogliamo che l'amministrazione locale abbia la facoltà, essa, indipendentemente da ogni autorizzazione del ministro, di fare i prestiti.

Certamente gli amministratori della Cassa, nominati dal Governo, non declineranno dalle proposte innanzi fatte; ma essi debbono essere liberi in queste proposte come libero debb'essere il Consiglio di amministrazione in ogni sua deliberazione. Avete sospetto contro questi Consigli? A me ispira minore fiducia la burocrazia ministeriale. E se fosse legittimo il sospetto contro i Consigli delle amministrazioni locali, come si spiega la fiducia verso il Consiglio della Cassa centrale?

I Consigli locali sono in grado di conoscer meglio le cose, e di provvedere anche meglio. L'esercizio del loro potere è già circondato da molte garentie, e quindi non è utile, non è ragionevole che sia subordinato alla volontà del potere centrale, alla volontà ed al potere del ministro delle finanze.